

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1- Finalità del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a istituti scolastici nonché spazi sportivi all'aperto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi ad istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Viene quindi regolamentato:

- l'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali (concessione d'uso)

Art. 2 – Elenco impianti sportivi comunali

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:

- 1) Palestra Comunale via Falcone e relativi annessi;
- 2) Campo Sportivo Comunale di via Fontanelle con relativi servizi;
- 3) Centro polivalente di via Veneto
- 4) Palestra Comunale di Via Rastelli
- 5) Centro Polivalente Parco Urbano via martiri della Resistenza

Art. 3 – Modalità di gestione degli impianti ed affidamento

Gli impianti sportivi comunali sono gestiti attraverso l'istituto della concessione a terzi.

La gestione è affidata a terzi, potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti così come elencati all'art. 2. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale deve essere affidata in via prioritaria a società ed associazioni sportive aventi finalità non lucrative, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali ed al cooperativismo sociale. L'affidamento a soggetti diversi da quelli appena menzionati potrà avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di seguito indicate e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Il Comune procede all'affidamento tramite selezione. Nell'espletamento della procedura selettiva dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- b) scelta dell'affidatario che tenga conto: dell'effettiva e dimostrata esperienza nel settore e prioritariamente delle associazioni presenti nel territorio Comunale quivi operanti da almeno 12 mesi; del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto (nell'ambito dell'attività sportiva svolta usualmente nel medesimo); dell'affidabilità economica; della qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati (a seconda dell'attività da svolgere e della tipologia di impianto), della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa con totale carico degli oneri economici da esso derivanti da parte del richiedente la concessione;
- e) dell'offerta più vantaggiosa sul canone annuo posto a base di gara

Costituisce titolo di precedenza la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata di uno o più impianti.

Il Comune stipula con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente i compiti, gli obblighi, gli oneri e le prerogative del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso. Le eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente nell'impianto, dovranno essere compatibili con il normale uso degli impianti sportivi.

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi secondo quanto sopra indicato potrà avere durata massima di **5 anni**. L'Amministrazione comunale può valutare qualora i presupposti normativi al momento lo consentano, la possibilità di rinnovare per uguale periodo la convenzione, valutate le condizioni di convenienza e pubblico interesse nonché le condizioni dell'impianto, secondo le normative vigenti.

Deve essere garantita l'apertura degli impianti a tutti i cittadini.

E' fatta salva la piena ed insindacabile facoltà dell' Amministrazione comunale di utilizzare ciascun impianto sportivo, previo avviso al concessionario, per un massimo 10 (dieci) giornate all'anno, oltre agli eventuali giorni occorrenti al Comune per gli interventi di manutenzione straordinaria di sua esclusiva competenza o per motivi di interesse pubblico.

Art. 4 – Contributi su migliorie

Il concessionario può proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo individuabili come interventi di manutenzione straordinaria, destinate (a titolo esemplificativo) alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva o a fornire spazi di socializzazione per la cittadinanza.

La richiesta deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici relativi, da una esaustiva relazione che illustri l'intervento a firma del legale rappresentante della società affidataria e di un tecnico abilitato per legge.

L'Amministrazione comunale, qualora accolga la richiesta, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, può rilasciare il nulla osta preventivo all'intervento.

L'onere di tali interventi sostenuti dal concessionario, nei limiti del 60% della spesa effettivamente rendicontata, potranno essere riaddebitati all'ente mediante fattura, e da questo finanziariamente scomputati dai canoni anch'essi fatturati.

L'affidamento dei lavori dovrà comunque avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 5 – Modalità di utilizzo degli impianti – Programmazione dell'attività

Il concessionario, nell'esercizio della propria attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- in orario scolastico dei giorni feriali l'impianto sarà messo a disposizione degli istituti scolastici comunali, del cooperativismo sociale che svolge attività a favore di portatori di handicap, anziani, e per attività riabilitative
- in orario extrascolastico, ore serali e notturne l'impianto sarà a disposizione del concessionario. Nello specifico, fermo restando ogni impegno derivante dalla attività ufficiale della società (gara di campionato) e nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie

esigenze di utilizzo del concessionario, l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di utilizzo dell'impianto.

E' possibile l'utilizzo degli impianti nei giorni ed orari assegnati alle scuole, in periodi di sospensione dell'attività didattica previa richiesta e conseguente autorizzazione all'amministrazione comunale.

Art. 6 – Compensi e Disciplina delle tariffe di utilizzo degli impianti

Per l'uso degli impianti sportivi i concessionari sono tenuti al pagamento di un canone annuo fisso comprensivo d'IVA determinato a seguito di gara d'appalto.

Le tariffe di utilizzo saranno stabilite annualmente nell'ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale.

I termini dei pagamenti dei canoni per gli impianti saranno determinati nella convenzione di cui all'art. 3.

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi affidati a terzi sono ridotte del 50% per società ed associazioni sportive con sede nel Comune di Monsano quando l'attività è svolta con gruppi la cui maggioranza sia formata da soggetti sotto i 18 anni di età o sopra i 65.

La stessa riduzione si applica a tutte le manifestazioni sportive ed a quelle extrasportive organizzate a scopo di beneficenza. Le manifestazioni sportive organizzate dalle scuole di Monsano sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.

Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili).

Art. 7 – Obblighi e oneri del Concessionario

La concessione in uso dell'impianto comporterà i seguenti obblighi da parte del concessionario:

- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo compreso l'onere dei materiali relativi alla pulizia. Alla convenzione di gestione dell'impianto viene allegato il programma di manutenzioni ordinarie predisposto dall'area tecnica comunale che verrà realizzato direttamente dal concessionario con oneri a proprio carico;
- Il pagamento dei consumi relativi all'energia elettrica, al metano, all'acqua salvo la quota di utilizzo degli impianti da parte dell'ente da quantificare in convenzione di cui all'art.3.
- A tal proposito entro dieci giorni dalla stipula della concessione il concessionario esegue la volturazione delle utenze con oneri a suo carico. In caso di non rispetto di tale adempimento si procederà alla immediata revoca della concessione senza possibilità di partecipare per i successivi cinque anni all'assegnazione di altre concessioni d'uso all'interno del territorio comunale.

Comunque rientra nella manutenzione ordinaria a totale carico del concessionario:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazioni e sostituzione di parti accessorie comprese le vetrate gli infissi e serramenti interni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari relative rubinetterie;
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna e di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
- Manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzioni delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie, fusibili, lampade apparecchi illuminanti comprese le emergenze autoalimentate;
- Verifica periodica degli estintori ed idranti;

- Riparazione e mantenimento in efficienza delle pavimentazioni destinate ad attività sportive di qualsiasi natura esse siano;
- Riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili presenti negli impianti sportivi quali panchine, porte di gioco, reti, tabelloni di pallacanestro, reti per pallavolo arredi degli spogliatoi sia fissi che mobili;
- Vuotatura e pulizia dei pozzetti e fosse biologiche ed imofh
- Verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come prevista dalla normativa vigente;
- Verifica biennale degli impianti dei messa a terra a cura dell'ISPELS compresi gli oneri economici delle pratiche amministrative;
- Apertura, chiusura, conduzione dell'impianto sportivo.
- Custodia dell'impianto sportivo
- Osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- Richiesta di tutte le autorizzazioni che per legge sono indispensabili per il regolare funzionamento dell'impianto compresi gli oneri economici delle pratiche amministrative;
- tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utenti senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Monsano. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il concessionario ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.

Art. 8 – Norme d'uso

Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

Il concessionario è sempre tenuto a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai praticanti ai responsabili organizzatori e agli addetti.

L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

E' vietato l'accesso ai campi destinati all'attività sportiva con scarpe comuni o scarpe non idonee, l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.

E' fatto assoluto divieto manomettere in qualsiasi modo gli impianti tecnologici a servizio dell'impianto sportivo, resta salvo il diritto dell'amministrazione comunale di richiedere l'integrale risarcimento dei danni contestati.

Art. 9 - Installazioni particolari

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente e/o concessionario, deve presentare, tutta la documentazione necessaria, compreso

le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio a carico del richiedente devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente e/o concessionario deve dare comunicazione al comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 10- Pubblicità commerciale

E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi.

All'Ente affidatario dell'impianto sportivo viene riconosciuta la gestione della pubblicità cartellonistica, fonica e promozionale in genere (sostenimento spese, raccolta ed incassi), fatto salvo il pagamento dell'imposta se dovuta.

Art. 11 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il concessionario dell'impianto potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di concessione.

Art. 12 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.

I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 13 - Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi di volta in volta.

Art. 14 - Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di qualsiasi manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere.

Art. 15 - Garanzie

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi delle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di

conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il Concessionario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipula di contratti assicurativi che prevedano la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i propri iscritti in relazione allo svolgimento di tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con la convenzione sottoscritta e ciò anche a tutela della specifica responsabilità che potesse rimanere in capo al Comune di Monsano in qualità di proprietario di strutture ed attrezzature, per la organizzazione o il patrocinio di attività direttamente gestite dal sottoscrittore della seguente convenzione. Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 1.000.000/00.

Una copia di tali contratti dovrà essere consegnata al comune di Monsano e si dovrà prevedere una clausola di preventiva autorizzazione in caso di modifiche successive o mancati pagamenti di rata. La mancata stipula delle polizze o l'inadempimento di obblighi ad esse relativi può consentire l'immediata revoca delle autorizzazioni del Comune con preavviso di 10 giorni.

Art. 16 - Penali e sanzioni

In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento il Comune ha facoltà di applicare una penale. La misura minima e massima della penale viene determinata in € 100,00 e € 500,00. L'importo definitivo verrà stabilito nelle convenzioni disciplinanti la gestione. Nei casi più gravi il Comune potrà, altresì, sospendere o revocare la concessione d'uso, ferma restando l'applicazione della penale oltre il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Preventivamente all'applicazione della penale il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto mediante lettera raccomandata. Gli utenti potranno far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Il protrarsi della morosità nel pagamento delle tariffe dovute, oltre un mese dalla scadenza prevista, comporta la sospensione dell'uso degli impianti fino all'avvenuto versamento, ferma restando l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme dovute, compreso il pagamento degli interessi moratori.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente al legale rappresentante della società che ha ottenuto la concessione d'uso, il quale ne risponde direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile.

Art.17 – Sospensione, Decadenza, recesso e diritto di revoca

Comportano la sospensione o la revoca, a insindacabile scelta dell'amministrazione comunale, della concessione d'uso:

- il mancato pagamento del Canone dovuto entro il termine previsto dall'amministrazione comunale;
- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente regolamento l'amministrazione comunale potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni. Qualora il concessionario intenda recedere dalla concessione d'uso prima della scadenza, deve darne preavviso almeno sei mesi prima.

Art.18 - Divieto di sub- concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, il concessionario può consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

Art. 19 - Fair Play

Il Comune di Monsano, adotta il Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei Responsabili per lo Sport nel maggio 1992.

Il codice è rivolto alle istituzioni e agli adulti che hanno una influenza diretta o indiretta sull'educazione e la partecipazione dei giovani allo sport.

Il codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport ed a trarne soddisfazione, sia le responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel promuovere il Fair Play e nel garantire che questi diritti siano rispettati

Art. 20 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Ancona

Art. 21 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale. Il presente Regolamento viene affisso in tutti gli impianti oggetto di concessione.

Art. 22 - Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza delle convenzioni precedentemente stipulate.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto alle condizioni dalle stesse stabilite.

E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.